I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2955/84 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 1984

che modifica i regolamenti (CEE) n. 2268/84 e (CEE) n. 1687/76 per quanto concerne la vendita speciale di burro d'intervento per l'esportazione verso determinate destinazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1557/84 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2268/84 della Commissione, del 31 luglio 1984, relativo alla vendita speciale di burro d'intervento per l'esportazione verso determinate destinazioni e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2815/84 (4), stabilisce che tale burro viene esportato come tale ; che è opportuno modificare tale disposizione, al fine di consentire la trasformazione di questo burro in materie grasse del latte anidre prima della sua esportazione, per approfittare delle possibilità di smercio che esistono sul mercato mondiale per il burro che ha subito questa forma di trasformazione ;

considerando che è pertanto opportuno completare il regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2288/84 (6) ;

considerando che è indicato adattare il prezzo di vendita del burro per tener conto dell'evoluzione dei corsi di questo prodotto sul mercato mondiale ;

considerando che è opportuno rendere più elastiche le disposizioni relative al periodo di ritiro del burro e alle modalità di pagamento del suo prezzo ; che, inoltre, è necessario prevedere una maggiore frequenza delle comunicazioni degli Stati membri alla Commissione per quanto concerne le vendite in questione ;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2268/84 è modificato come segue :

1. Nell'articolo 1, paragrafo 2, i termini « come tale » sono soppressi.

2. L'articolo 2 è modificato come segue :

   a) nel paragrafo 1, l'importo di « 33 ECU » è sostituito con « 34,5 ECU »,

   b) nel paragrafo 2, il testo della seconda frase è sostituito dal seguente testo :

   « Al più tardi il giorno della conclusione del contratto, l'acquirente costituisce presso l'organismo d'intervento in questione una cauzione di importo pari al prezzo di cui al paragrafo 1, maggiorato di 10 ECU/100 kg, a garanzia del pagamento di tale prezzo per i quantitativi di burro oggetto del contratto ».

3. L'articolo 4 è modificato come segue :

   a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo :

   « 1. Prima del ritiro del burro ed entro il termine di cui al paragrafo 2, l'acquirente costituisce presso l'organismo d'intervento in questione, per ciascuna partita ritirata, una cauzione in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1687/76. L'importo della cauzione è di 38 ECU/100 kg ».

   b) nel paragrafo 2 :

   — nel primo comma, i termini « sei mesi » sono sostituiti da « nove mesi » ;

   — il secondo e terzo comma sono sostituiti dai cinque commi seguenti :

---

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 6.
(3) GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 35.
(4) GU n. L 264 del 5. 10. 1984, pag. 16.
(5) GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.
(6) GU n. L 210 del 7. 8. 1984, pag. 5.

« L'acquirente versa all'organismo d'intervento, entro 3 mesi a decorrere dalla data del ritiro, per ciascun quantitativo ritirato, il prezzo di acquisto di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

Qualora il ritiro del burro non abbia luogo entro il termine di cui al primo comma, l'ammasso del burro è a carico dell'acquirente a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine.

Nel caso di cui al terzo comma, l'acquirente versa all'organismo d'intervento, entro 1 mese a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine di cui al primo comma, oltre alle spese di magazzinaggio, il prezzo d'acquisto di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

Salvo caso di forza maggiore, se l'acquirente non ha effettuato il versamento di cui al secondo comma o quello di cui al quarto comma entro il termine prescritto, il contratto di vendita viene annullato per i quantitativi restanti e la cauzione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, viene incamerata per i quantitativi in questione.

La cauzione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, è svincolata immediatamente per i quantitativi per i quali il prezzo è stato pagato nel termine prescritto ».

4. Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente articolo 6 bis :

« *Articolo 6 bis*

1. Il burro venduto in conformità del presente regolamento può essere esportato totalmente o in parte, sotto forma di materia grassa del latte anidra (MGLA).

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, si applicano gli articoli 1, 2 e 3, l'articolo 4, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 6. Inoltre, la domanda di acquisto deve :

— precisare i quantitativi di burro che saranno trasformati in MGLA, nonché lo Stato membro sul cui territorio avrà luogo la trasformazione,

— indicare la o le imprese di trasformazione registrate a tale scopo dallo Stato membro sul cui territorio avrà luogo la trasformazione,

— essere accompagnata dall'impegno scritto delle suddette imprese a rispettare le condizioni previste dal presente regolamento.

3. Il burro consegnato in imballaggi recanti una o più delle seguenti diciture, in lettere di almeno 1 centimetro di altezza :

— "Smør til fremstilling af vandfrit mælkefedt [forordning (EØF) nr. 2268/84]",

— Zur Verarbeitung in wasserfreies Milchfett bestimmte Butter [Verordnung (EWG) Nr. 2268/84]",

— "Βούτυρο προς μεταποίηση σε άνυδρη λιπαρή ουσία γάλακτος [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2268/84]",

— "Butter for processing into anhydrous milk fat (AMF) [Regulation (EEC No 2268/84]",

— "Beurre destiné à la transformation en matière grasse du lait anhydre (MGLA) [règlement (CEE) n° 2268/84]",

— "Burro destinato alla trasformazione in materia grassa del latte anidra (MGLA) [regolamento (CEE) n. 2268/84]",

— "Boter voor verwerking tot watervrij melkvet [Verordening (EEG) nr. 2268/84]".

4. Il burro è trasformato nelle imprese di cui al paragrafo 2 in MGLA contenente almeno 99,8 % di materie grasse butirriche.

5. Il prodotto finito è condizionato in imballaggi metallici ermeticamente chiusi, di un contenuto netto di 20 chilogrammi al massimo, sui quali è impressa in caratteri chiaramente leggibili la dicitura "Materia grassa del latte anidra (MGLA) — Regolamento (CEE) n. 2268/84".

6. Le formalità doganali di esportazione sono espletate nello Stato membro in cui ha luogo la trasformazione, entro 4 mesi a decorrere dal termine ultimo per il ritiro del burro previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, primo comma ».

5. Nell'articolo 7, i termini « burro venduto » sono sostituiti dai termini « burro venduto o venduto e trasformato ».

6. Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 10*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il martedì di ogni settimana, i quantitativi di burro che, nel corso della settimana precedente :

— hanno formato oggetto di un contratto di vendita,

— sono stati ritirati dalle scorte d'intervento ».

Articolo 2

All'allegato del regolamento (CEE) n. 1687/76, parte seconda « Prodotti aventi una utilizzazione e/o destinazione diversa da quelle che figurano nella parte prima », sono aggiunti il seguente punto 25 e la relativa nota a piè di pagina :

« 25. Regolamento (CEE) n. 2268/84 della Commissione, del 31 luglio 1984, relativo alla vendita speciale di burro d'intervento per l'esportazione verso determinate destinazioni (articolo 6 bis) ([25]) :

a) all'atto della spedizione del burro destinato alla trasformazione

— casella 104 :

— til forarbejdning og senere eksport [forordning (EØF) nr. 2268/84],

— zur Verarbeitung und späteren Ausfuhr bestimmt [Verordnung (EWG) Nr. 2268/84],

— προοριζόμενο για μεταποίηση και για μεταγενέστερη εξαγωγή [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2268/84],

— intended for processing and, subsequently, export [Regulation (EEC) No 2268/84],

— destiné à la transformation et à l'exportation ultérieure [règlement (CEE) n° 2268/84],

— destinato alla trasformazione e alla successiva esportazione [regolamento (CEE) n. 2268/84],

— bestemd om te worden verwerkt en vervolgens te worden uitgevoerd [Verordening (EEG) nr. 2268/84] ;

— casella 106 :

termine ultimo per il ritiro del burro.

b) all'atto dell'esportazione della materia grassa del latte anidra :

— casella 104 :

— til eksport [forordning (EØF) nr. 2268/84],

— zur Ausfuhr bestimmt [Verordnung (EWG) Nr. 2268/84],

— προοριζόμενο για εξαγωγή [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2268/84],

— intended for export [Regulation (EEC) No 2268/84],

— destiné à l'exportation [règlement (CEE) n° 2268/84],

— destinato all'esportazione [regolamento (CEE) n. 2268/84],

— bestemd voor uitvoer [Verordening (EEG) nr. 2268/84] ;

— casella 106 :

— termine ultimo per il ritiro del burro,

— il peso del burro utilizzato per la fabbricazione del quantitativo di MGLA indicato nella casella 103.

([25]) GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 35 ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 5 novembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione